

REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/89⁽⁴⁾, ha istituito un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; che questa misura ha contribuito a ridurre le giacenze di burro d'intervento;

considerando che, per effetto della situazione attuale del mercato del burro e delle scorte d'intervento, viene presentato un gran numero di domande per i quantitativi messi in vendita; che, ai fini di una gestione per quanto possibile soddisfacente delle scorte d'intervento, come pure al fine di garantire parità di accesso ai prodotti e parità di trattamento degli acquirenti, è opportuno prevedere la possibilità di smerciare una quantità limitata di burro d'intervento secondo una procedura composta di due fasi successive, ossia in primo luogo mediante gara e in secondo luogo a prezzi fissati forfettariamente in anticipo; che agli stessi fini, vista la costante diminuzione delle giacenze, è opportuno dare il preavviso di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che, dati i prezzi ai quali il burro è venduto, occorre ridurre l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il preavviso di cui al paragrafo 2 decorre dal 1° luglio 1989 ».

2) All'articolo 2, paragrafo 4, primo trattino, la cifra di « 285 ECU » è sostituita dalla cifra di « 250 ECU ».

3) È inserito il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis »

1. Il burro di cui all'articolo 1, primo comma, può inoltre essere venduto in due fasi successive, dapprima mediante gara, indi a prezzi fissati forfettariamente in anticipo.

2. Nella prima fase, il burro è messo in vendita nel quadro di una procedura di gara. Il bando di gara è sostituito dagli allegati del regolamento che indice la vendita del burro.

Gli interessati possono ottenere informazioni circa i quantitativi in vendita ed i luoghi di ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato al regolamento che indice la vendita. Gli organismi d'intervento possono inoltre affiggere i bandi presso la loro sede o pubblicizzarli altrimenti.

Non sono prese in considerazione le offerte che propongono un importo inferiore al prezzo minimo di cui al paragrafo 3.

3. Gli organismi d'intervento aggiudicano i quantitativi messi in vendita ai concorrenti le cui offerte propongano un prezzo pari o superiore al prezzo minimo fissato in allegato al regolamento che indice la vendita.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, gli organismi d'intervento accolgono in via prioritaria l'offerta o le offerte il cui prezzo presenti il massimo divario rispetto al succitato prezzo minimo. I quantitativi successivi vengono aggiudicati ai concorrenti di cui al primo comma in funzione dei prezzi da essi offerti, cominciando da quello che presenta il divario maggiore rispetto al prezzo minimo.

Qualora si prendano in considerazione più offerte indicanti lo stesso prezzo e il quantitativo disponibile risulta superato, l'organismo d'intervento procede ad una ripartizione proporzionale di tale quantitativo.

L'organismo d'intervento competente comunica a ciascun concorrente i risultati della gara, al più tardi il quarto giorno lavorativo successivo alla data limite di presentazione delle offerte stabilita per tale gara.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 16.

A procedura di gara conclusa, gli organismi d'intervento pubblicizzano i quantitativi ancora disponibili mediante affissione presso la loro sede.

4. Nella seconda fase di cui al paragrafo 1, i quantitativi ancora disponibili dopo la vendita mediante gara illustrata ai paragrafi 2 e 3 sono messi in vendita al prezzo minimo precisato in allegato al regolamento che indice la vendita.

A tal fine vengono presentate domande d'acquisto, alle condizioni stabilite dal regolamento che indice la vendita.

5. Prima della presa in consegna, l'acquirente costituisce, presso l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, una cauzione destinata a garantire la trasformazione del burro in burro concentrato sino allo stadio dell'imballaggio finale e dell'immissione nel commercio al minuto nella Comunità alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

La trasformazione del burro e la destinazione di cui al primo comma costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

6. Il burro deve essere ritirato dall'ammasso entro un termine massimo di 15 giorni dalla data di accoglimento dell'offerta di cui al paragrafo 3, quarto comma,

o della domanda di cui al paragrafo 4, secondo comma.

7. Per ogni gara, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione, entro il termine precisato al paragrafo 3, quarto comma, i quantitativi richiesti ed i prezzi per essi offerti, nonché i quantitativi aggiudicati ed i prezzi di vendita effettivamente praticati in applicazione del paragrafo 3.

8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in caso di vendite particolari, quando il regolamento che indice la vendita fa espresso riferimento al presente regolamento.

9. Ai fini dell'applicazione:

— dell'articolo 4, paragrafo 4, il termine di 90 giorni per la trasformazione e l'imballaggio è calcolato a decorrere dalla data limite di accoglimento dell'offerta di cui al paragrafo 3, quarto comma;

— dell'articolo 6, per partita di fabbricazione s'intende un quantitativo di burro concentrato fabbricato con burro, identificato rispetto alla totalità o ad una parte di un'offerta, di qualità omogenea e prodotto senza soluzione di continuità nello stesso impianto di fabbricazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione